

**VERBALE DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO PER
L'ACCESSO E LA FRUZIONE DELLA CIGD CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-
19" ARTICOLO 22 D.L. 18 DEL 17 MARZO 2020 così come modificato dall'art. 22
comma 8 quater legge di conversione n°27 del 24/04/2020**

Il giorno **11 giugno 2020** in teleconferenza ed alla luce di regolare convocazione avvenuta a mezzo e-mail, sono presenti:

per la società

-La Carovana sc con sede in Verona al Viale Piave 12, il Presidente Carlo Viviani ed il Responsabile di Produzione Stefano Allegri

e


per le **OO.SS. Nazionali**:

- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosie e Maria Ippolito;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- La Ultrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
- La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Sandro Vacata;
- La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;

(di seguito collettivamente "le Parti")

Premesso che:

1. la presente riunione si svolge, d'accordo tra le Parti, con la **modalità della call conference**, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e tenuto conto delle indicazioni governative impartite al riguardo;
2. la società LA CAROVANA Società Cooperativa Multiservizi (di seguito anche solo "la Società") opera nel settore degli appalti di pulizie ferroviarie con dipendenti dislocati nelle seguenti Regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) ed applica il *CCNL della Mobilità Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016* e s.m.i.;
3. l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID.19 quale un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
4. il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;




5. sull'intero territorio nazionale ha avuto inizio una fase di significativa contrazione del mercato a seguito della diffusione epidemiologica cd. "COVID-19" che ha comportato progressivamente una drastica riduzione dell'attività aziendale;
6. la Società ha fruito di numero 9 settimane nel periodo 1 aprile 2020 – 2 giugno 2020 del trattamento di Integrazione salariale di cui al decreto sopra richiamato e degli accordi delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia per le attività sotto riportate:
- Appalto PRM Regione Emilia Romagna;
 - Appalto PRM Regione Lombardia;
7. nel corso dell'incontro odierno, la Società fa presente che per le unità produttive e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, nonché dalle norme del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, e degli accordi quadro delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna con causale Covid 19 per le zone rosse, a seguito del combinato disposto di quanto sopra può beneficiare di ulteriori 4 settimane.

VISTO

L'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 riguardante " *Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga*" che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome.

CONSIDERATO CHE

la Società per le unità produttive e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, nonché dalle norme del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19.



**TUTTO CIO' PREMESSO ,VISTO E CONSIDERATO CHE, LE PARTI CONCORDANO
QUANTO SEGUE.**

Art. 1) Avuto riguardo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a quanto esposto in premessa, le Parti concordano sull'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e degli Accordi Regionali, onde la Società formulerà la correlativa richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2) L'applicazione della **Cassa Integrazione Guadagni in deroga** riguarderà i seguenti Appalti:

Lotto	1	PRM	Affidamento	C.N.C.P.
Lotto	2	PRM	Affidamento	C.N.C.P.;

Lotto 4 ex Centostazioni subappalto MAST;

Art. 3) Il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali come previsto dal CCNL Mobilità Ferroviarie del 16 dicembre 2016.

Art. 4) La società presenterà istanza ai fini della concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – **ai sensi della normativa suindicata** – per una durata di 4 settimane a decorrere dal 3/06/2020 al 30/06/2020 con riguardo ad un numero massimo di n 17 unità, pari all'intero organico aziendale addetto allo svolgimento dei servizi relativi agli appalti ed attività indicati sopra.


I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) con le modalità di seguito specificate:

REGIONE Lombardia: Appalto PRM lotto 1, ASTF, lotto 4 Ex Centostazioni, Deposito Bagagli n. 8 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100%;

REGIONE Emilia Romagna: Appalto PRM lotto 2, ASTF n. 9 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, sino ad un massimo del 100%;

Art. 5) Nell'eventualità in cui fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, durante i periodi di sospensione, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati in servizio, con un preavviso di 48 ore, nel numero e per il tempo necessari, nei limiti del normale orario di lavoro, con corrispondente riduzione del trattamento di Integrazione Salariale. Tali lavoratori verranno richiamati nel rispetto del principio della rotazione, in base alle mansioni svolte, secondo i servizi richiesti.

Art. 6) La Società provvederà agli adempimenti di cui al .D.L. n. 18/2020 e di cui agli accordi quadro



delle Regioni interessate.

Art. 7) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) saranno erogati esclusivamente mediante pagamento diretto da parte dell'INPS, ai sensi dell'art. 22, comma 6, D.L. 18/2020, secondo le modalità dell'art. 44, comma 6ter, D.lgs. 148/2015.

Art. 8) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale *de quo* non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.

Art. 9) A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di avere esperito la procedura di informativa, consultazione ed esame congiunto, per come disposto, dal D.L:18/2020 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

(per) la Società

Vizzini Carlo *Alle*

Per le OO.SS.

FILT CGIL

[Signature]

FIT CISL

[Signature]

UIL TRASPORTI

[Signature]

UGL FERROVIERI

[Signature]

SALPAS ORSA

[Signature]

SLM FAST CONFSAI

[Signature]